

TI_GERICHTE 11.2023.26 vom 28. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.26_d20221028

FR: TI_GERICHTE 11.2023.26 du 28 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2023.26 del 28 ottobre 2022

Regeste

Impossibilità di riconoscere una sentenza di divorzio estera riguardo ai dispositivi sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale verso casse pensioni svizzere

Erwägungen

E. 2

La questione è sapere anzitutto chi sia competente per pronunciare l' exequatur . In concreto IS 1 ha introdotto l'“istanza per decisione di esecutività” a questa Camera, dando per scontato che sussista il principio sancito a suo tempo dall'art. 511 cpv. 1 del vecchio CPC ticinese, secondo cui il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni estere incombevano al Tribunale d'appello come giurisdizione unica. Se non che, quella disciplina è venuta a cadere il 1° gennaio 2011 con l'entrata in vigore del nuovo art. 37 cpv. 3 LOG in concomitanza con la promulgazione del Codice di diritto processuale civile svizzero. Secondo quest'ultima norma i Pretori fungono ora “da giudice dell'esecuzione delle decisioni ai sensi degli art. 335 segg. nCPC, comprese le decisioni straniere ai sensi della LDIP e della CLug ” . In materia di exequatur il Tribunale di appello è unicamente un'autorità di secondo grado. La soluzione ticinese è analoga, del resto, a quella adottata da altri Cantoni (per esempio Ginevra: cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_712/2018 del 20 novembre 2018: il Tribunal de première instance).

E. 3

Ne segue che l'esame dell'istanza presentata da IS 2 va sindacata dal Pretore, che spetta all'istante adire. Il presente giudizio potrebbe così concludersi con una dichiarazione di irricevibilità già per tale ragione. All'istante giova nondimeno far notare che nel caso specifico nessun Pretore riconoscerebbe e dichiarerebbe esecutivo in Svizzera il dispositivo n. 11 della sentenza di divorzio in questione sul riparto del “secondo pila-stro”. L'art. 64 cpv. 1 bis LDIP, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, stabilisce infatti che: I tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. Se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell'istituto di previdenza. Tale foro non è solo esclusivo, ma anche imperativo (DTF 145 III 108 consid. 4.3 con numerosi riferimenti). E al conguaglio delle pretese di previdenza professionale i tribunali svizzeri applicano esclusivamente il diritto svizzero (art. 64 cpv. 2 LDIP). Dispositivi di sentenze estere che riguardano la suddivisione di averi di libero passaggio maturati dai coniugi presso istituti di previdenza svizzeri non possono più, quindi, essere riconosciuti né dichiarati esecutivi (DTF loc. cit.).

E. 4

Alla luce di quanto precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell'attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, "sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere" (art. 60 LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – "sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere" (art. 60 a LDIP). In concreto nessuno dei coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a _____.

Non rimane quindi che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede dell'istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1 bis in fine LDIP). E nel caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora, potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.

E. 5

Se ne conclude che, comunque la si esamini, l'istanza in esame va dichiarata inammissibile. Data la particolarità della fattispecie, si rinuncia ■ eccezionalmente ■ al prelievo di oneri processuali. Per questi motivi, decide: 1. L'istanza è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione all'avv. . Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.